



REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai seguenti magistrati

Carlo	GRECO	Presidente
Innocenza	ZAFFINA	Giudice
Daniela	ALBERGHINI	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° **31687** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di Favero Gian Antonio (FVR GNT 50T27 C957W), nato a Conegliano (TV) il 27/12/1950 e residente a Jesolo (VE), in via Levantina n. 98/A, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo LAGHI (LGH LDA 43P09 A471T – aldolaghi@pec.ordineavvocatitreviso.it) e Giulia CORONA (CRN GLI 73R49 L407U – giuliacorona@pec.ordineavvocatitreviso.it), entrambi del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Treviso, viale Cesare Battisti n. 1, nonché digitalmente presso gli indirizzi di posta elettronica indicati;

VISTI gli atti di giudizio;

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale ritualmente notificato e depositato presso questa Sezione Giurisdizionale;

VISTA la comparsa depositata il 11 maggio 2020, con cui il convenuto ha chiesto, in via principale, l'applicazione del rito abbreviato, proponendo il pagamento di una somma pari al 30% del danno contestato, dopo aver acquisito il previo e concorde parere del Pubblico Ministero;

VISTO il decreto presidenziale di assegnazione del giudizio;

VISTO il decreto n. 6/22 depositato il 18 maggio 2022 con cui è stata accolta la domanda di definizione del giudizio con rito abbreviato, determinata la somma dovuta in euro 125.508,37 e rinviato il giudizio all'odierna udienza;

UDITI nell'udienza camerale del 6 luglio 2022, il relatore d.ssa Daniela Alberghini, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale D.ssa Francesca Garlisi, l'avv. Alessandro Anedda in sostituzione dell'Avv. Laghi e dell'Avv. Corona per il convenuto, i quali hanno concluso come da verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il prof. Gian Antonio Favero dinanzi questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di euro €251.016,74 in favore dell'Azienda Ospedaliera Università di Padova, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato. L'organo inquirente contestava al convenuto tre fattispecie di danno (danno dall'immagine, danno da disservizio e danno diretto per somme indebitamente percepite).

Esponde la Procura che il convenuto, professore ordinario dell'Università di Padova, docente di implantologia e ex Direttore della Clinica Odontoiatrica dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova, dal 2010 a dicembre 2012, abusando di tale ultima qualità, aveva deviato e tentato di deviare in maniera metodica e continuativa decine di pazienti della struttura pubblica verso i ambulatori privati ove egli prestava attività libero professionale, di proprietà di società riconducibili a sé o propri familiari, conseguendo un vantaggio economico di rilevante entità.

Per tali fatti, prosegue la Procura, il convenuto è stato sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con l'applicazione della sanzione della sospensione per un anno e, in sede penale, è stato condannato con sentenza del GUP del Tribunale di Padova, con rito abbreviato, n. 640 del 12.9.2014 per il reato tentato e consumato di cui all'art. 323 c.p. alla pena di anni 2 e mesi due di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Il convenuto veniva altresì condannato al risarcimento dei danni in favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova, costituitasi parte civile, nella misura di euro 500.000,00.

La sentenza del Tribunale di Padova è stata riformata con sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2988 del 30.11.2015 che ha assolto l'imputato e revocato le statuizioni civili, a sua volta cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6413 del 3.11.2016.

Con sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 3485 del 17.10.2017 di accordo sulla pena ex art. 599 bis c.p.p. al convenuto è stata applicata la pena di anni 1 di reclusione, con condanna al pagamento di una provvisoria di euro 100.000,00 in favore della Azienda Ospedaliera di Padova. La sentenza è divenuta irrevocabile a seguito della sentenza n. 41044 del 22.5.2018 della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal convenuto.

Sostiene la Procura che dai fatti così come esposti emerge la situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi in capo al convenuto, già oggetto di esame da parte del Comitato dei Garanti attivato dalla Direzione dell'Azienda Ospedaliera che si era espresso con parere in data 8.3.2011, in quanto il convenuto esercitava attività libero professionale in ambulatori privati, alcuni dei quali accreditati con il SSN in violazione dell'art. 4, comma 7, L.412/91 e art. 1, par. 5, L.662/96, oltre che delle disposizioni che vietano l'esercizio di attività potenzialmente concorrenti (art. 4, comma 7, L.412/91), con riferimento all'attività prestata presso il Poliambulatorio S.Liberale, gestito da una società di capitali che aveva i medesimi soci e il medesimo amministratore del Poliambulatorio Odontoiatrico riunito, accreditato dalla Regione Veneto, che deteneva le quote maggioritarie del Poliambulatorio San Giovanni s.r.l., anch'esso accreditato, che a sua volta gestiva un ambulatorio sotto l'insegna

“Clinica Favero Good Smile”.

Evidenzia la Procura che fino al 30.4.2012 il convenuto era titolare di rapporto in regime di esclusiva con l’Azienda Ospedaliera, in quanto professore ordinario dell’Università in convenzione con la stessa Azienda, con inquadramento giuridico equiparato al Dirigente medico del SSN e conseguente applicazione del trattamento economico aggiuntivo dell’indennità di esclusività: egli, quindi, avrebbe potuto svolgere attività libero professionale esclusivamente presso le strutture dell’Azienda o presso strutture con essa convenzionate.

Con invito a dedurre notificato in data 21.5.2021, quindi, la Procura contestava all’odierno convenuto quattro distinte poste di danno: un danno all’immagine, determinato equitativamente in euro 300.000; un danno da mancate entrate correlato allo sviamento dei pazienti quantificato in euro 400.000,00, un danno da violazione del vincolo di esclusività come quantificato dall’Azienda Ospedaliera in euro 61.016,74 e un danno da disservizio determinato in via forfetaria in euro 50.000,00.

L’odierno convenuto presentava in data 16.7.2021 le proprie controdeduzioni, contestando lo sviamento dei pazienti, avendo invece egli unicamente e doverosamente fornito la completa informazione circa le alternative diagnostico-terapeutiche in modo da consentire ai pazienti stessi di compiere in modo informato e consapevole le proprie scelte. Peraltro, i trattamenti forniti presso gli ambulatori privati (all in four-one day, a “carico immediato”) erano diversi rispetto a quelli offerti dall’Azienda Ospedaliera (a “carico differito”). Nessuna pretesa situazione di incompatibilità/confitto di interessi, quindi poteva configurarsi. L’invitato, poi, contestava l’assenza di elementi di prova in ordine alle poste di danno contestate per danno all’immagine e da sviamento della clientela e comunque la loro sproporzione. Nessun danno da disservizio, poi, poteva configurarsi poiché nessuna prestazione assistenziale è stata compromessa in relazione ai comportamenti contestati, né poteva essere ascritto alcun danno da violazione dell’obbligo di esclusiva, stante l’esistenza di accordi tra l’Azienda e il Poliambulatorio San Liberale per gli anni 2011-2012.

La Procura erariale, richiamato il quadro normativo di riferimento, ritenuto che le controdeduzioni dell'invitato non consentissero di superare le contestazioni formulate, ha convenuto in giudizio il prof. Favero sussistendo gli elementi costitutivi della responsabilità in ordine a tre poste di danno:

a) Danno all'immagine in dipendenza della sentenza penale di condanna della Corte d'Appello di Venezia n. 3485/17, divenuta definitiva in data 22.5.2018, e dell'importante rilievo mediatico avuto dalla vicenda anche a livello nazionale, essendo stata oggetto di reportage televisivo all'interno della trasmissione "striscia la notizia", quantificato in via equitativa nella somma di euro 140.000,00, tenuto conto della provvisoria di euro 100.000,00 già versati all'Azienda ospedaliera;

b) Danno da violazione del vincolo di esclusività in quanto il convenuto era dipendente a tempo pieno fino al 30.9.2012 e dirigente medico in rapporto di esclusiva fino al 30.4.2012 e, quindi, gli era preclusa l'attività libero professionale extramoenia in base al combinato disposto delle disposizioni di cui al DPR 382/1980 e al D.Lgs. 517/99 e in quanto, in qualità di dirigente medico in rapporto di esclusiva soggiaceva al divieto di esercizio di attività in conflitto di interessi (ivi compresa la titolarità di quote di imprese in conflitto di interessi) ex art. 4, comma 7, L. 412/1991, incompatibilità ribadita dall'art. 15-quater del D.Lgs. 502/92: il danno contestato, di euro 61.016,74 è pari alle differenze retributive erogate dell'Azienda ospedaliera per le indennità, non dovute, connesse all'impiego in regime esclusivo

c) Danno da disservizio in quanto la condotta antigiuridica ascritta al convenuto integrava un vero e proprio sistema organizzato e asservito all'esigenza di far convergere presso gli ambulatori privati i pazienti giunti in prima visita alla Clinica Odontoiatrica, con abuso della posizione funzionale ricoperta e causando una generale diminuzione di efficienza dell'apparato pubblico dell'Azienda Ospedaliera di Padova anche in relazione al fatto che le attività professionali esterne del convenuto erano prevalenti, in termini di orario, rispetto a quelle svolte presso la Clinica Odontoiatrica. Tale posta di danno è stata quantificata, equitativamente nel 50% delle retribuzioni percepite nel periodo considerato dal convenuto, arrotondato in euro 50.000,00.

Il Convenuto si è costituito in giudizio con memoria del 20 gennaio 2022, depositando successivamente articolata memoria difensiva in data 17 marzo 2022.

In via preliminare è stata eccepita la nullità degli atti istruttori ex art 67, comma 7 c.g.c. in relazione ai documenti acquisiti successivamente all'invito a dedurre ed allegati all'atto di citazione sub docc. 15 (scheda anagrafe tributaria Prof. Favero), 16 (dichiarazione dei redditi del Prof. Favero 2010/2011/2012), 18 (dichiarazioni fiscali del Poliambulatorio S. Liberale).

La disposizione citata, invero, consente ulteriori attività istruttorie esclusivamente per accertamenti su elementi di fatto emersi dalle deduzioni del chiamato in responsabilità, mentre le acquisizioni istruttorie di cui sopra, tuttavia, non rivestono tale carattere.

Ancora, è stata eccepita l'inammissibilità/nullità in parte de qua dell'atto di citazione in relazione all'asserita violazione del vincolo di esclusiva nei confronti dell'Università, contestata per la prima volta in atto di citazione e, conseguentemente, la prescrizione della relativa pretesa, essendo l'Università, come l'Azienda Ospedaliera, infatti, pienamente consapevole delle attività svolte dal Professore presso il Poliambulatorio San Liberale, come emerge dal parere 8.3.2011 del Comitato dei Garanti, senza che fosse mai stato sollevato alcun rilievo e/o richiesta di restituzione.

Infine è stata eccepita in relazione all'asserita violazione del vincolo di esclusiva l'inammissibilità/nullità in parte de qua dell'atto di citazione e la prescrizione della relativa posta di danno, nonché l'errata individuazione del soggetto danneggiato, essendo il datore di lavoro unicamente l'Università che ha corrisposto tutti gli emolumenti spettanti sia nella sua qualità di docente, sia conseguenti dalla sua attività presso l'Azienda Ospedaliera.

Nel merito, il convenuto ha contestato di aver posto in essere con dolo alcuno sviamento di pazienti dalla Clinica Universitaria a strutture private, essendosi sempre comportato con responsabilità e trasparenza, sia nei confronti di quest'ultima, sia nei confronti dei pazienti, in quanto risulta incontestato in atti che i pazienti si sono rivolti alle strutture private per propria libera scelta, che la tecnica di impianto a carico immediato, diversa dalle tecniche dell'implantologia tradizionale, non

era praticata nella struttura pubblica. L'averla presentata ai pazienti rientrava nel dovere di informazione, peraltro essendo l'Azienda Ospedaliera a conoscenza ed avendo avallato tale prassi informativa.

Una corretta valutazione del materiale probatorio su cui sono state articolate le contestazioni al convenuto in sede penale (filmati dell'inchiesta della trasmissione televisiva) esclude, peraltro, qualsivoglia sviamento dei pazienti verso le strutture private.

Deve, quindi, escludersi non solo l'ipotesi dell'occultamento doloso, risultando in atti la prova della conoscenza della situazione da parte dell'Azienda ospedaliera, ma anche l'ipotesi di arricchimento doloso, non avendo alcun interesse e non traendo alcun vantaggio il convenuto dal porre in essere una campagna denigratoria della Clinica Odontoiatrica, poiché ciò avrebbe avuto indubbi riflessi negativi anche sul proprio prestigio personale e professionale e comunque risultando per tabulas sulla base dei bilanci di esercizio delle società che gestivano gli ambulatori privati non solo la limitatissima incidenza sul complessivo fatturato (1%) dei ricavi corrispondenti agli interventi di cui si tratta, ma anche in termini di utili.

Il convenuto, poi, ha contestato anche la sussistenza del danno da violazione del rapporto di esclusiva, rappresentando che ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L. 412/91 l'attività intramoenia può essere svolta anche presso strutture private convenzionate e che per gli anni dal 2009 al 2012 esisteva apposita convenzione tra Azienda Ospedaliera e il Poliambulatorio San Liberale. In relazione a tale circostanza non sono stati formulati rilievi critici né dal Comitato dei Garanti né dall'Azienda, tanto da indurre il convenuto a ritenere superati gli adombrati profili di incompatibilità.

Manca, poi, la prova non solo del carattere di professionalità delle attività extramoenia contestate, ma anche del danno e del nesso di causalità: secondo consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile, infatti, anche se venisse accertato l'esercizio di attività professionale in violazione del rapporto esclusivo, ciò non determinerebbe automaticamente la conseguenza risarcitoria per le differenze retributive asseritamente indebite, non configurando, quella in parola, una responsabilità

formale, ma una violazione del rapporto di “esclusività” da valutarsi in relazione alla concreta alterazione del sinallagma. La Procura, tuttavia, non ha fornito alcuna prova che l’attività svolta dal convenuto presso il San Liberale abbia avuto, in concreto, riflessi negativi sull’attività di insegnamento e, più in generale, sull’espletamento degli obblighi di docente e sanitario a tempo pieno. In limine il convenuto ha osservato che, in ogni caso, il danno dovrebbe essere ridotto in quanto da valutarsi al netto delle ritenute fiscali

Infine il convenuto ha contestato anche le altre poste di danno, in relazione alle quali difetta la prova, non potendo la prova del danno da disservizio fondarsi su indizi e presunzioni (e peraltro risultando che alcuna flessione delle entrate della Clinica Odontoiatrica si era verificata negli anni di riferimento) e non essendo stata danneggiata l’immagine dell’Azienda (e, anzi, piuttosto solo quella del convenuto) dal rilievo mediatico dato alla vicenda. In ogni caso, la somma già corrisposta a tale ultimo titolo, quantificata in sede penale proprio in relazione al difetto di prova in ordine alla misura del maggior danno, dovrebbe essere ritenuta soddisfattiva della pretesa.

Il convenuto, poi ha eccepito, in via subordinata ed in relazione alla comprovata assenza di dolo, la compensatio lucri cum danno avendo egli contribuito, con la propria fama, a portare la Clinica odontoiatrica di Padova a livelli di notorietà, prestigio ed eccellenza in tutta Italia, con conseguente aumento dei pazienti. Ha, infine, chiesto l’esercizio del potere riduttivo.

Contestualmente alle proprie difese il convenuto ha avanzato istanza di ammissione al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento della somma di euro 75.305,22, pari al 30% del danno contestato e al 50% di quello complessivamente stimato, tenuto conto di quanto già versato all’Azienda a tale titolo.

In relazione a tale istanza la Procura regionale ha formulato parere negativo, ritenendo ricorrere ipotesi di arricchimento doloso.

Nell’udienza tenutasi in camera di consiglio il 7 aprile 2022, il rappresentante della Procura ha confermato il proprio parere non favorevole alla definizione del giudizio con rito abbreviato,

vertendosi in ipotesi di arricchimento doloso. In via graduata, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità del rito ha chiesto, in ragione della gravità delle condotte contestate, la rideterminazione della somma nella misura del 50% della domanda, senza tener conto della provvisoria già versata dal convenuto. La difesa del convenuto ha concluso come da memoria di costituzione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato, così come formulata, a spese compensate.

Con decreto n 6/2022, depositato il 18 maggio 2022, la Sezione, dopo averne verificato la ritualità, ha accolto la richiesta di rito abbreviato del convenuto e ha determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio con rito abbreviato, stabilendo in venticinque giorni, decorrenti dalla data di deposito del decreto, il termine per il versamento degli importi indicati in favore dell'Azienda ospedale Università di Padova, con onere di tempestivo deposito, presso la Segreteria di questa Sezione, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

In particolare, è stato determinato l'importo a carico del convenuto, in relazione alla gravità della condotta e all'entità del danno, nella somma di € 125.508,37 (pari al 50% del danno contestato), rinviando alla pronuncia definitiva la liquidazione delle spese. Contestualmente, la Sezione ha fissato l'udienza odierna per la definizione del giudizio per il 6 luglio 2022.

Il convenuto ha provveduto al pagamento nei termini indicati dal citato decreto, come da documentazione ritualmente depositata in Segreteria dallo stesso convenuto in data 9 giugno 2022, dalla quale risulta effettuato il bonifico effettuato in favore dell'Azienda Ospedale Università di Padova in data 7 giugno 2022 e la relativa quietanza di pagamento rilasciata dalla medesima Azienda in data 8 giugno 2022, entro cioè in termine di venticinque giorni dal deposito del decreto, avvenuto in data 18 maggio 2022.

All'udienza camerale odierna, sono comparsi, per il convenuto, l'avv. Alessandro Anedda per il convenuto e il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Francesca Garlisi, i quali hanno concluso come da verbale.

DIRITTO

La Sezione, preso atto dell'avvenuto rituale deposito della documentazione riguardante il pagamento effettuato nella misura e con le modalità stabilite nel citato decreto n. 6/2022, deve procedere alla definizione del giudizio nei confronti del convenuto Favero Gian Antonio, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

In conseguenza dell'avvenuto pagamento di una "quota parte" dell'iniziale pretesa attorea, il Collegio ritiene che la formula definitoria da utilizzare sia quella della "estinzione del giudizio" (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenze 7 giugno 2017, n. 56, 15 settembre 2017, n. 110, 7 giugno 2018, n. 81). Tale formula è stata, peraltro, adottata dalle Sezioni d'appello per la definizione agevolata del giudizio di cui all'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale d'Appello, sentenza 12 marzo 2012, n. 120, sentenza 17 maggio 2017, n. 175).

Ciò posto, essendosi realizzate tutte le condizioni richieste dalla normativa per la definizione alternativa con rito abbreviato, già oggetto di valutazione da parte della Sezione con decreto n. 6/2022, ed essendo stato accertato l'avvenuto e tempestivo versamento della somma ivi determinata, il presente giudizio deve essere definito, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., con sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, nei confronti del convenuto, in considerazione delle conseguenze processuali che da essa derivano, identificabili nella preclusione della prosecuzione con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza stessa.

Quanto al regolamento delle spese, il Collegio rileva che la statuizione sulle stesse, nel rito abbreviato, deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice (art. 130, comma 8, c.g.c.), non essendo consentito, a differenza dei casi di estinzione del giudizio di cui all'art. 111, c.g.c., che "le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che lo hanno sostenuto" ovvero che "la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese", come previsto nel caso di rinuncia agli atti del processo (art. 110, c.g.c.).

Ai fini del regolamento delle spese di giudizio, vanno pertanto considerati alcuni elementi quali: lo stato del giudizio in cui viene proposta l'istanza, il venir meno della ragion d'essere sostanziale della

lite, le circostanze specifiche e concrete che hanno condotto alla definizione alternativa del giudizio, la congruità della somma, tenuto conto della gravità della condotta del convenuto e dell'entità del danno, oltre che il comportamento, anche processuale, tenuto dalle parti in seguito alla determinazione delle somme da versare.

Nel caso di specie va, innanzitutto, considerato il fatto che l'istanza di definizione alternativa del giudizio da parte del convenuto ha consentito, stante la disponibilità di definire il giudizio mediante rito abbreviato, di non avviare la procedura più complessa e onerosa del rito ordinario (in primo grado ed eventualmente anche in appello). Inoltre, la condotta del convenuto ha consentito di pervenire, entro il termine fissato dalla Sezione con cit. decreto n. 6/2022, al tempestivo e completo versamento delle somme in favore dell'amministrazione danneggiata, cosicché la stessa non è stata costretta ad affrontare le più lunghe e aleatorie procedure esecutive, evitando ulteriori oneri economici che sovente caratterizzano l'attività di recupero del credito erariale risarcitorio. Pertanto, è stato assicurato pienamente lo scopo della norma volto, tra l'altro, all'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario (art. 130, co. 1, c.g.c.).

Si devono, inoltre, considerare gli ulteriori elementi, già valutati in sede di emissione del cit. decreto n. 6/2022, relativi alla congruità della somma proposta con il parere concorde del PM, tenuto conto della gravità della condotta del convenuto e dell'entità del danno, per come emergente allo stato degli atti di causa.

Ciò posto, la valutazione dei predetti elementi influenza, ad avviso del Collegio, la disciplina del regolamento delle spese di giudizio e induce, nel caso di specie, a disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto definisce con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., il giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **31687** del registro di segreteria, nei confronti del convenuto Favero Gian Antonio, dichiarandolo estinto.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 6 luglio 2022

IL GIUDICE ESTENSORE

Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

Carlo Greco

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 07/07/2022

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

(Stefano Mizgur)